



SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI
E NATURALI
SERVIZIO RISORSE FORESTALI

Allegato B

alla Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n.808 del 05/12/2022

“Linee guida per l’utilizzo dei contributi ai Comuni per studi finalizzati alla redazione di Piani Forestali di Indirizzo Territoriale e di Piani di Gestione”

Art. 1- Premessa

1. Il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” (TUFF) rappresenta la legge quadro nazionale in materia di selvicoltura e filiere forestali, definendo gli indirizzi normativi unitari e il coordinamento di settore.

2. In materia di pianificazione forestale, così come definita all’articolo 3, comma 2, lettera b), il TUFF prevede all'articolo 6, comma 7 la definizione di *“apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma 6, al fine di armonizzare le informazioni e permetterne una informatizzazione su scala nazionale”*. Tanto è stato definito con il Decreto Interministeriale del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro della transizione ecologica, prot. 563765 del 28/10/2021, con il quale sono stati definiti i criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale (PFIT) e dei piani di gestione forestale (PDG), o strumenti equivalenti, in attuazione degli strumenti di programmazione a scala nazionale (Strategia Forestale Nazionale) e regionale (Programmi forestali regionali).

3. Sulla base del suddetto Decreto Interministeriale prot. 563765 del 28/10/2021, si forniscono Linee Guida per l’utilizzo delle risorse derivanti dal Fondo per le Foreste Italiane, annualità 2021 e dal Fondo per l’attuazione della Strategia Forestale Nazionale, annualità 2022, al fine di poter dare indicazioni ai Comuni beneficiari sulle possibili azioni utili e necessarie per studi finalizzati alla redazione di Piani Forestali di Indirizzo Territoriale e di Piani di Gestione.

Art. 2 - Modalità di assegnazione dei Fondi

1. A seguito di ricognizione effettuata, è stato verificato che le superfici di proprietà comunale sono terreni inseriti tra i beni paesaggistici - componenti botanico vegetazionali- “Boschi” nel Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPTR), aggiornato alla DGR 650/2022, così come verificabile sul SIT Puglia (sistema informativo territoriale della Regione Puglia); sono state inoltre considerate solo le particelle di proprietà (non in comodato d’uso o altre forme di gestione) del Comune.

Art. 3- Finalità

1. In materia di pianificazione forestale, il D.M. 0563765 del 28/10/2021 delinea i contenuti minimi nazionali delle modalità di redazione degli strumenti di pianificazione delle risorse forestali e silvo-pastorali nazionali previsti all'articolo 6, commi 3 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

2. La pianificazione forestale, come definita dall'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, individua le modalità di gestione sostenibile delle risorse forestali e silvo-pastorali di un determinato territorio nel breve e lungo periodo, sulla base di un quadro conoscitivo che tenga conto dei fattori ambientali, paesaggistici, sociali ed economici, con l'obiettivo di tutelare e valorizzare le funzioni protettive,



economiche, ecologiche, naturalistiche, paesaggistiche e socioculturali del patrimonio forestale e silvo-pastorale.

3. La pianificazione si articola a scala territoriale, con il piano forestale di indirizzo territoriale, e a scala aziendale o di più aziende riunite anche ai soli fini pianificatori, con il piano di gestione forestale o con strumenti equivalenti.

4. Le presenti Linee Guida forniscono delle indicazioni per l'utilizzo dei fondi trasferiti ai Comuni per gli studi preliminari, specificatamente finalizzati alla redazione dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale (PFIT) e dei ai Piani di Gestione (PDG).

Art. 4 - Contenuti minimi degli strumenti di pianificazione e studi preliminari ai PFIT e ai PDG

1. Nelle more dell'approvazione del Piano Forestale Regionale e di un Regolamento Regionale che disciplini in dettaglio i contenuti e le modalità di approvazione e di applicazione dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale (PFIT) e dei Piani di Gestione Forestale (PGF), i fondi trasferiti ai Comuni sono destinati a tutti i necessari studi preliminari, oltre che finalizzati, alla elaborazione dei predetti piani, facendo riferimento ai contenuti minimi nazionali definiti dal DiM 0563765 del 28/10/2021, di seguito riportati.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del DiM 0563765 del 28/10/2021 "Disposizioni per i Piani Forestali di Indirizzo Territoriale", il PFIT può essere predisposto nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive e/o amministrative; ove possibile, i limiti geografici seguono i confini amministrativi dei Comuni interessati.

3. Gli studi preliminari ai PFIT comprendono:

- a) la ricognizione degli strumenti di pianificazione territoriale ed ambientale vigenti (come da art. 5 del DiM 0563765 del 28/10/2021);
- b) studi sulla viabilità forestale;
- c) individuazione di aree a bosco colturalmente omogenee per categoria forestale e tipo colturale, sulla base della classificazione dell'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio;
- d) individuazione, all'interno di ogni area omogenea, degli indirizzi di gestione e le priorità per la tutela, gestione e valorizzazione del territorio, come specificato nell'articolo 3, comma 8 del DiM 0563765 del 28/10/2021;
- e) elaborazione della cartografia di cui all'articolo 3, comma 8 del DiM 0563765 del 28/10/2021, che comprende carta di destinazione di uso del suolo, dei vicoli gravanti sul territorio, degli interventi strutturali e infrastrutturali, di eventuali boschi vetusti e alberi monumentali presenti nell'area, etc;

4. Come definito dall'articolo 4 del D.M. 0563765 del 28/10/2021 "Disposizioni per il Piano di gestione Forestale", il PGF è costituito almeno dai documenti di seguito descritti:

"a) relazione: documento che fornisce una descrizione delle risorse forestali e silvo-pastorali oggetto di pianificazione. Vengono definiti gli obiettivi della gestione e sono illustrati i criteri e metodi di compartimentazione della superficie nelle unità base della pianificazione forestale quali la formazione delle particelle forestali e delle eventuali unità sovraordinate di aggregazione delle particelle forestali, nonché viene fornita la definizione delle sezioni di pascolo, se presenti. Sono presentate le modalità metodologiche e operative per il conseguimento degli obiettivi gestionali prefissati, nonché gli eventuali miglioramenti e interventi strutturali e infrastrutturali programmati nel periodo di validità del Piano;



b) prospetto delle unità di base della pianificazione, registro particellare, database in cui viene riportata la descrizione delle unità di base, particelle o sezioni forestali, delimitate all'interno dell'area oggetto del PGF. Per ogni particella forestale vengono indicati:

b.1) codice alfanumerico identificativo;

b.2) superficie totale e superficie a bosco;

b.3) accessibilità, classificata in: a) ben servita; b) scarsamente servita; c) non servita, secondo i parametri riportati nell'allegato 1 del presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

b.4) indirizzo di gestione, classificato in termini di funzione prevalente:

b.4.a) protettiva diretta come definita all'articolo 3, comma 2, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2018 n.34, ovvero protezione di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;

b.4.b) naturalistica e per la conservazione della biodiversità;

b.4.c) produttiva;

b.4.d) sociale e culturale ossia finalità di tipo turistico-ricreativo, artistico, terapeutico, scientifico, didattico, educativo;

b.4.e) altre funzioni;

b.5) caratteristiche del soprassuolo: i) tipo forestale, classificato con riferimento sia alle categorie previste dalle Regioni e riconducibili a quelle dell'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio; ii) composizione dendrologica; iii) tipo colturale, classificato con riferimento ai tipi colturali dell'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio;

b.6) per i soprassuoli con prevalente indirizzo di gestione volto alla produzione legnosa: età nel caso di soprassuoli coetanei, o classi di consistenza in caso di soprassuoli disetanei o irregolari; anno di rilevamento dendrometrico; massa legnosa in piedi e incremento corrente della massa legnosa nel caso di soprassuoli governati a fustaia e massa legnosa indicativa nel caso di soprassuoli governati a ceduo;

b.7) anno dell'ultimo intervento selvicolturale;

b.8) interventi selvicolturali programmati nel periodo di validità del PGF;

c) prospetto degli interventi selvicolturali e piano dei tagli, in cui sono indicati, per singolo anno o gruppo di anni, gli interventi di taglio programmati nel periodo di validità del PGF, le particelle forestali interessate, la superficie oggetto di ciascun intervento e la massa legnosa che si prevede di asportare in ciascun intervento;

d) prospetto della gestione pascoliva, in cui sono indicati, per ciascuna sezione di pascolo, i criteri di gestione e di eventuali interventi colturali ai fini del miglioramento del cotico erboso, programmati nel periodo di validità del PGF;

e) prospetto degli interventi infrastrutturali e di miglioramento in cui sono indicati, per singolo anno o gruppo di anni, gli interventi infrastrutturali o i miglioramenti programmati e le particelle forestali interessate;



- f) *misure a tutela della biodiversità per le superfici ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 e nelle aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dettagliando le eventuali misure da adottare nel periodo di validità del PGF e indicando le particelle forestali interessate;*
- g) *misure di tutela paesaggistica, dettagliando le eventuali specifiche prescrizioni d'uso contenute nei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del medesimo decreto legislativo;*
- h) *misure di tutela delle aree sensibili e per la gestione dei rischi naturali e l'adattamento ai cambiamenti climatici; vengono dettagliate, per le particelle forestali interessate, le misure da adottare nel periodo di validità del PGF, in coerenza con gli strumenti territoriali vigenti per la prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e per l'adattamento ai cambiamenti climatici;”*

5. La cartografia di cui deve essere dotato il PGF, deve comprendere:

- a) *carta, con valore ricognitivo, dei vincoli gravanti sulle superfici oggetto di pianificazione comprendente il vincolo idrogeologico di cui all'articolo 1 del Regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3267, e il vincolo per altri scopi di cui all'articolo 17 del Regio decreto medesimo, il vincoli di bene culturale e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il vincolo ambientale ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la zonazione delle aree della Rete Natura 2000 con relativi habitat di interesse comunitario ove individuati, aree a rischio idraulico, idrogeologico o di tutela delle acque;*
- b) *carta assestamentale delle unità di base della pianificazione;*
- c) *carta della viabilità forestale e silvo-pastorale esistente, classificata secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34;*
- d) *carta degli interventi selvicolturali programmati nel periodo di validità del PGF;*
- e) *carta degli interventi infrastrutturali e dei miglioramenti programmati nel periodo di validità del PGF;*
- f) *carta degli interventi di miglioramento dei pascoli programmati nel periodo di validità del PGF; g) carta catastale delle proprietà.”*

6. Gli **studi finalizzati alla redazione del PDG**, di cui alla presente determinazione, comprendono:

- a) *la descrizione delle risorse forestali oggetto di pianificazione (cioè i boschi di proprietà comunale), nonché la definizione di eventuali particelle di proprietà comunale destinate a pascolo, in aggiunta a quelle a bosco, sempre di proprietà comunale;*
- b) *i criteri e metodi di compartimentazione della superficie nelle unità base della pianificazione forestale quali la formazione delle particelle forestali e delle eventuali unità sovraordinate di aggregazione delle particelle forestali, con studi che forniscano:*
 - b.1) *prospetto delle unità di base della pianificazione, registro particellare, database in cui viene riportata la descrizione delle unità di base, particelle o sezioni forestali, delimitate all'interno dell'area oggetto del PGF. Per ogni particella forestale vengono indicati:*
 - b.1.1) *codice alfanumerico identificativo;*
 - b.1.2) *superficie totale e superficie a bosco;*
 - b.1.3) *accessibilità, classificata secondo i parametri riportati nell'allegato 1 del D.M. 0563765 del 28/10/2021 in:*



SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI
E NATURALI

SERVIZIO RISORSE FORESTALI

- b.1.3a) ben servita;
 - b.1.3 b) scarsamente servita;
 - b.1.3 c) non servita,
- b.2) indirizzo di gestione, classificato in termini di funzione prevalente:
- b.2.a) protettiva diretta come definita all'articolo 3, comma 2, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2018 n.34, ovvero protezione di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;
 - b.2.b) naturalistica e per la conservazione della biodiversità;
 - b.2.c) produttiva;
 - b.2.d) sociale e culturale ossia finalità di tipo turistico-ricreativo, artistico, terapeutico, scientifico, didattico, educativo;
 - b.2.e) altre funzioni;
- b.3) caratteristiche del soprassuolo:
- b.3.a) tipo forestale, classificato con riferimento anche alla Carta delle Tipologie Forestali approvata con DGR n.1279 del 19/09/2022;
 - b.3.b) composizione dendrologica;
 - b.3.c) tipo colturale, classificato con riferimento ai tipi colturali dell'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio;
- b.4) per i soprassuoli con prevalente indirizzo di gestione volto alla produzione legnosa: età nel caso di soprassuoli coetanei, o classi di consistenza in caso di soprassuoli disetanei o irregolari; anno di rilevamento dendrometrico; massa legnosa in piedi e incremento corrente della massa legnosa nel caso di soprassuoli governati a fustaia e massa legnosa indicativa nel caso di soprassuoli governati a ceduo;
- b.5) anno dell'ultimo intervento selvicolturale;
- c) acquisizione e/o aggiornamento della cartografia quale:
- c.1) carta, con valore ricognitivo, dei vincoli gravanti sulle superfici oggetto di pianificazione comprendente il vincolo idrogeologico di cui all'articolo 1 del Regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3267, e il vincolo per altri scopi di cui all'articolo 17 del Regio decreto medesimo, il vincoli di bene culturale e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il vincolo ambientale ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la zonazione delle aree della Rete Natura 2000 con relativi habitat di interesse comunitario ove individuati, aree a rischio idraulico, idrogeologico o di tutela delle acque;
 - c.2) carta assestamentale delle unità di base della pianificazione;
 - c.3) carta della viabilità forestale e silvo-pastorale esistente, classificata secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018. n.34;
 - c.4) carta degli interventi selvicolturali effettuati.



Art. 5 - Modalità di rendicontazione

1. I Comuni beneficiari del trasferimento dei fondi regionali derivanti dal Fondo per le Foreste Italiane, annualità 2021 e dal Fondo per l'attuazione della Strategia Forestale Nazionale, annualità 2022, fermo restando la produzione di tutto quanto previsto al precedente articolo 4 delle presenti Linee Guida, rendicontano l'utilizzo degli stessi mediante:

- a) relazione dettagliata sugli specifici aspetti riportati nell'articolo 4 delle presenti Linee Guida e sulle risultanze degli studi effettuati;
- b) documentazione amministrativa che attesti la spesa dei fondi, con data successiva all'adozione della presente determinazione, e fino alla data ultima di rendicontazione;

2. La suddetta documentazione deve essere inviata tramite PEC alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali entro e non oltre il 30/06/2023, salvo proroghe che potranno essere concesse dietro esplicita richiesta del Comune, adeguatamente giustificata.

3. Le spese ammissibili comprendono spese per studi ed indagini di cui al precedente punto 3, che riguardano prestazioni professionali da parte di tecnici forestali e prestazioni professionali diverse da quelle specifiche forestali (quali geologici, botanici, naturalisti, etc.) in coerenza con le finalità e il contenuto degli studi e delle indagini; acquisto di attrezzature specifiche e software per la elaborazione degli studi preliminari e le cartografie di cui al punto 3; costi del personale interno, sulla base della normativa di riferimento per gli Enti locali.

4. Le procedure di affidamento per l'acquisto di beni e servizi sono quelle definite dal Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) e devono essere esplicitate nella relazione dettagliata e adeguatamente documentate.

5. Il mancato invio della suddetta documentazione nei termini e nei modi previsti implica il disimpegno delle somme disposte in favore dell'amministrazione comunale.

Art. 6 - Informazioni generali

1. Eventuali chiarimenti e specificazioni possono essere richieste al seguente indirizzo e recapito telefonico:

Dott.ssa Rosabella Milano

Email: r.milano@regione.puglia.it

tel. 080/5407687

Art. 7 - Responsabile del procedimento

1. La responsabile del procedimento è la P.O. "Pianificazione e Programmazione Forestale ed Ambientale", nella persona della dott.ssa Rosabella Milano.

Art. 8 - Informativa e trattamento dati personali

1. I dati acquisiti che entreranno in possesso del Servizio Risorse Forestali saranno trattati, anche con strumenti informatici, solo per le finalità del presente atto e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e del



**REGIONE
PUGLIA**

**SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI
E NATURALI**

SERVIZIO RISORSE FORESTALI

Regolamento (UE) n. 2016/679. All'interessato sono garantiti tutti i diritti specificati all'art. 15 - 20 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

La responsabile di P.O.

dott.ssa Rosabella Milano

La Dirigente del Servizio Risorse Forestali

dott.ssa Rosa Fiore